



Città di Tempio Pausania

VARIANTE

**aggiornata alle osservazioni dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
prot. 40748 del 12/08/21**

ARTICOLI 44-45-49-62-63

DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**DEL PPCS DI TEMPIO 1° STRALCIO
ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 DEL 18-10-2019**

ARCH. FRANCESCA TAMPONI

art. 44 Finestre, portafinestre e persiane

1 Le finestre devono avere forma rettangolare con la base compresa tra $1/2$ e $2/3$ dell'altezza;

2 sono vietate le finestre aventi un rapporto dimensionale difforme da quanto prescritto al comma precedente ad eccezione di quelle delle soffitte o dei sottotetti abitabili che potranno essere quadrate oppure ellittiche (con l'asse maggiore parallelo alla linea di gronda) purché aventi superficie non superiore a mq $0,20$, così come riscontrabile in diversi edifici storici;

3 negli edifici classificati A1, A2, e negli A3 realizzati secondo la tipologia tradizionale, finestre, portafinestre e persiane devono essere in legno nel rispetto della colorazione originaria e/o tradizionale.

3.1 negli edifici classificati A3, realizzati in modo difforme dalla tipologia tradizionale e negli A4, finestre e persiane devono essere preferibilmente in legno, ma è consentito l'utilizzo del pvc e del metallo. Le colorazioni potranno comprendere i colori: bianco, panna, grigio, effetto legno. Per le persiane è consentito anche l'utilizzo del colore verde scuro.

3.2 è fatto obbligo, nei casi di rinnovo degli infissi in edifici multi piano e/o con molteplici unità edilizie di mantenere la medesima tipologia e colore.

4 *non sono ammesse le doppie finestre negli edifici A1, A2 e negli A3 coerenti con il contesto storico. Le doppie finestre esistenti, in caso di intervento superiore alla manutenzione ordinaria, dovranno essere eliminate.*

5 in tutto il centro storico è vietato l'utilizzo di vetri a specchio.

Art. 45 Portoni

1 Le sole bucatore ad arco ammesse sono quelle (a tutto sesto) dei portoni, nel qual caso la verifica del rapporto dimensionale tra larghezza e altezza, senza tenere conto della parete centinata, dovrà verificare il rapporto di circa $1/2$ per le aperture a due ante e di circa $2/5$ per quelle ad una sola anta.

2 negli edifici classificati A1, A2, e negli A3 realizzati secondo la tipologia tradizionale, i portoni di ingresso esistenti possono essere sostituiti con dei nuovi portoni di legno, che ripetano il disegno originale/tradizionale;

2.1 negli edifici classificati A3, realizzati in modo difforme dalla tipologia tradizionale e negli A4, i portoni di ingresso esistenti possono essere sostituiti con dei nuovi portoni preferibilmente di legno, ma è comunque consentito l'utilizzo di portoni in pvc e metallo;

3 nelle nuove costruzioni i portoni devono essere preferibilmente in legno con disegni tradizionali, ma è comunque consentito l'utilizzo di portoni in pvc e in metallo.

Art. 49 Vetrine

1. *Negli edifici classificati A1, A2 e negli A3 realizzati secondo la tipologia tradizionale, le dimensioni delle bucatore esistenti non possono essere modificate tranne che per riportarle a quelle originarie.* Al fine di ottenere un incremento della superficie espositiva, si potranno realizzare vetrine «a bussola» rientrate dal fronte, fermo restando il carattere privato della superficie d'uso antistante.

2. Nei comparti A3, A4, nelle nuove aperture (ove consentite) possono riproporre bucatore con arco (a tutto sesto) come quelle dei portoni. Nel qual caso la verifica del rapporto dimensionale tra larghezza e altezza, senza tenere conto della parte centinata, dovrà verificare il rapporto più prossimo ad $1/2$.

3. In ogni caso le opere e i manufatti non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installati e armonizzati alla disposizione delle bucatore esistenti in facciata.

4. L'autorizzazione non può essere rilasciata quando interessi edifici storici sottoposti a vincolo ministeriale o quando, tenuto conto della forma delle vetrine o simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle tinteggiature, si riscontri che le medesime turbano il diritto di veduta dei vicini o contrastano con le esigenze del pubblico decoro.

5 negli edifici classificati A1, A2, e negli A3 realizzati secondo la tipologia tradizionale, le vetrine esistenti possono essere sostituite con delle nuove vetrine di legno, che ripetano il disegno originale/tradizionale;

5.1 negli edifici classificati A3, realizzati in modo difforme dalla tipologia tradizionale e negli A4, le vetrine esistenti possono essere sostituite con delle nuove vetrine preferibilmente di legno, ma è comunque consentito l'utilizzo di portoni in pvc e in metallo;

art 62

apparecchiature tecnologiche.

1 non è ammessa l'installazione sulle coperture o balconi di apparecchiature ed accessori tecnologici.

2 è vietata l'installazione, a qualunque altezza, di apparecchiature tecnologiche (esempio condizionatori, pompe di calore, ventole), in aggetto dalle pareti esterne degli edifici prospicienti strade e spazi pubblici o di uso pubblico.

3 fatta eccezione per gli edifici A1 e le nuove costruzioni, per l'installazione di quelle apparecchiature il cui funzionamento necessita di presa d'aria diretta, è consentito realizzare una buca nella parte esterna (preferibilmente sulla facciata secondaria) avente dimensione massima di cm 40 x 40, dotata di grata protettiva a filo della muratura, ad altezza non inferiore a ml 2.

4 non sono ammesse emissioni di alcun genere.

5 in caso di adozione di impianti di areazione o di ventilazione, alla domanda di concessione edilizia deve essere allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche del medesimo.


6 sono ammessi gli impianti tecnologici nei cortili interni, da collocarsi nelle facciate secondarie e ove possibile a terra, purché tali impianti non siano visibili da strade e spazi pubblici o di uso pubblico. E' ammessa la realizzazione di terrazze in trincea secondo quanto disciplinato **dall'art. 61 delle norme vigenti del 2000.**


art 63

impianti per la captazione di energia

1 E' sempre ammesso l'utilizzodi coppi fotovoltaici ad elevata integrazione architettonica del tipo "Invisible Solar" (Dyaqua).

2 Negli edifici A3 e A4 è ammesso l'utilizzo di coppi fotovoltaici con cella curva inserita nella forma del coppo, come da esempio:





- 3 Negli edifici A3 e A4 è ammessa l'installazione di pannelli (fotovoltaico o solare termico) nelle falde non visibili da strade e spazi pubblici o di uso pubblico e sulla copertura di volumi tecnici situati nei cortili interni; i moduli dovranno essere collocati parallelamente alla falda e ad una distanza non superiore a cm 10 dalla stessa, assemblati secondo schemi rettangolari, distanti almeno 50 cm dai bordi e con superficie non superiore al 40% della falda interessata.
- 4 Tubature e accessori siano realizzati sottotraccia e comunque non visibili.
- 5 Non è ammesso il posizionamento di pannelli solari con accumulo idrico a vista.